



Istituto Comprensivo di Ospitaletto

Via Zanardelli, 13/B - 25035 Ospitaletto (BS)
cod. meccanografico BSIC827009 - CF 98093120172 – cod. univoco ufficio UFS20G
Email bsic827009@istruzione.it – PEC BSIC827009@pec.istruzione.it
Tel. 030 640120 – www.icospitaletto.edu.it

CONTRATTO RELATIVO ALL'ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

CIG:**ZEE385F8BB**

Premessa

- Visto l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti gli art. 6 e 7 del D.P.R. 275/99;
Visto il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 (*Regolamento di contabilità delle scuole*)
Visto il D.L.vo 81/2008;
Valutata l'offerta dello Studio Associato 81;
Visto il decreto n. 2912 datato 30/8/2000 con cui il Direttore Regionale per la Lombardia prepone i capi d'istituto alle rispettive istituzioni scolastiche con effetto giuridico dall'1/9/2000.

Tutto ciò premesso,

Art 1.

Fra la dott.ssa Laura Metelli, in qualità di Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Ospitaletto, con sede in via Zanardelli 13/B, Ospitaletto, e lo Studio Associato 81 con sede in Via del Carro 14B - Samarate (VA), si conviene e stipula un contratto finalizzato al conferimento dell'incarico di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (di seguito RSPP), in ottemperanza a quanto previsto dal art. 17 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., relativamente ai 4 plessi scolastici afferenti l'istituto.

Art. 2

Il titolare dello Studio Associato 81 che assolverà l'incarico di RSPP dovrà possedere capacità e requisiti professionali conformi a quanto stabilito dall'articolo 32 del D.Lgs. n. 81/2008.

Lo Studio Associato 81, si riserva la facoltà di sostituire il titolare che svolgerà l'incarico, per cause sopraggiunte in un momento successivo alla stipula del presente disciplinare, senza che ciò pregiudichi il suo assolvimento.

L'incarico Sarà assolto dall'ing. Marco Piatti.

Considerate le sue dichiarate capacità tecniche professionali e preso atto della manifestata consapevolezza in ordine alla funzione da svolgere, il Datore di lavoro designa il soggetto sopraindicato, ai sensi degli artt. 31, 32 e 33 del D.Lgs. 81/2008 quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione.

Egli svolgerà pertanto le funzioni previste a carico del RSPP relativamente alle attività e strutture facenti parte dell'Istituto al momento della stipula del presente incarico.

La sottoscrizione del presente documento implica l'accettazione di tale designazione.

Art. 3.

L'incarico di RSPP comprende:

- a) Partecipazione alla riunione annuale con il Datore di Lavoro ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); stesura del verbale di riunione.
- b) Consulenza per l'individuazione dei dispositivi di protezione individuale.
- c) Predisposizione/aggiornamento del piano di emergenza (compresa la modulistica necessaria alle prove di evacuazione) ed eventuale predisposizione/aggiornamento delle procedure per le prove di esodo secondo quanto previsto dal D.M. 10/3/98; è esclusa la predisposizione delle planimetrie di evacuazione.
- d) Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR) esistente, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 81/2008 in caso di:
 - ✓ *modifiche, intervenute nel corso dell'anno di affidamento dell'incarico, del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;*
 - ✓ *modifiche normative;*
 - ✓ *infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.*

nel documento saranno contenute:

- ✓ *l'elenco dei fattori di rischio presenti con relativa valutazione dei rischi (specifica per ambiente, attrezzature, mansioni svolte);*
- ✓ *individuazione delle misure di prevenzione e protezione di pertinenza della Direzione scolastica, ovvero dell'amministrazione locale (con predisposizione della documentazione per la loro comunicazione);*
- ✓ *valutazione rischio incendio;*
- ✓ *valutazione rischio chimico fino a 30 sostanze/miscele ed esclusa la eventuale valutazione del rischio connessa ad agenti cancerogeni e mutageni;*
- ✓ *valutazione rischio per videoterminalisti (con individuazioni delle misure per l'adeguamento della postazione di lavoro);*

- ✓ *valutazione rischio movimentazione manuale dei carichi;*
- ✓ *valutazione rischio rumore;*
- ✓ *valutazione rischio vibrazioni;*
- ✓ *valutazione del rischio stress lavoro correlato;*
- ✓ *Individuazione della segnaletica da affiggere.*

e) Assistenza specialistica al datore di lavoro (Dirigente Scolastico):

- ✓ *assistere il Dirigente Scolastico nel rapporto con gli organi di vigilanza (ASL, VV.FF., ecc.);*
- ✓ *assistere il Dirigente Scolastico nel rapporto con ditte appaltatrici, fabbricanti, installatori;*
- ✓ *consulenza in merito all'adozione dei provvedimenti e delle misure di prevenzione evidenziate nei documenti di valutazione dei rischi;*
- ✓ *risposta ai quesiti posti per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa;*
- ✓ *informazione sulle norme di legge che comportino modifiche alle misure indicate nei documenti di valutazione dei rischi (anche attraverso servizio di Newsletter);*
- ✓ *predisposizione di circolari/note informative per tutto il personale e/o per gli studenti, riguardanti i vari rischi;*
- ✓ *assistenza per la individuazione e la nomina delle figure sensibili.*

- f) Predisposizione del Registro dei controlli periodici ai fini della prevenzione incendi prescritto dal Cap. 12 del DM 26/8/1992 e del registro delle attrezzature didattiche di base.
- g) Consulenza in merito alle modalità di esecuzione delle verifiche di prevenzione incendi (Cap. 12 del DM 26/8/1992) e delle attrezzature didattiche di base.
- h) Elaborazione di documenti per l'organizzazione del sistema sicurezza e l'informazione ai lavoratori (lettere di nomina, piano di primo soccorso, piano di emergenza, registri delle attrezzature, regolamenti per i laboratori, informativa alle lavoratrici madri, etc).
- i) Eventuale elaborazione dei documenti di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) secondo le modalità previste dall'art 26 del D.Lgs. 81/08, per le sole attività di cui la scuola risulti committente.
- f) Proporre i programmi per la formazione, informazione dei lavoratori; Nell'incarico non si intendono ricomprese ore di formazione, aggiornamento, informazione, addestramento.

La documentazione su riportata sarà resa disponibile e custodita presso la segreteria dell'istituto (anche in formato elettronico modificabile), dando supporto per la gestione amministrativa della documentazione di pertinenza.

Sono esplicitamente escluse le seguenti prestazioni:

- ✓ la valutazione dei rischi connessi ad impianti, materiali ed attrezzature in spazi/ambienti/luoghi di esclusiva pertinenza dell'ente locale o soggetti da esso delegati (centrali termiche, cucine, vani tecnici, eccetera);
- ✓ La valutazione di rischi emergenti non ragionevolmente prevedibili nell'arco dell'incarico (a mero titolo di esempio: acquisizione nuovi edifici, rischio nuove pandemie, ...) e l'adempimento di qualsiasi richiesta, non direttamente ed immediatamente riconducibile alla attività di RSPP (es: richieste da parte el USR/UST su informazioni relative ai plessi non direttamente connesse alla gestione della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008);
- ✓ la valutazione dei rischi connessi ad attività di alternanza scuola-lavoro, gite, uscite didattiche,.... o di qualsiasi altra attività in cui gli studenti si trovino in contesti esterni a quello scolastico, la valutazione dei rischi connessi alla attività di altre associazioni, enti, fondazioni, eccetera, anche se connesse alla scuola (come ad esempio, quelle della associazione genitori);
- ✓ l'effettuazione di eventuali interventi di formazione, informazione ed addestramento;
- ✓ esercitazioni pratiche addetti antincendio e primo soccorso (prove di primo intervento, prove spegnimento fuoco...);
- ✓ l'elaborazione con software CAD delle planimetrie di evacuazione, predisposizione di planimetrie in formato avanzato (ad esempio elaborazione di planimetrie particolareggiate, per ciascun locale,...). Nel caso sia concordata fra le parti tale attività, sarà comunque vincolata all'acquisizione delle planimetrie coerenti con lo stato di fatto delle strutture ed impianti interessati (allarmi, lampade di emergenza,...), in formato elettronico modificabile (formato *.DWG modificabile con software CAD);
- ✓ sopralluoghi, considerazioni e rilievi di qualsiasi genere funzionali all'applicazione delle "linee guida per la riduzione delle vulnerabilità degli elementi non strutturali arredi impianti" del giugno 2009 e smi, parimenti non è ricompreso nell'incarico l'applicazione dei contenuti dell'intesa stato regioni rep. Atti 7/EV del 28 gennaio 2009, questi documenti infatti richiederebbero l'accessibilità a spazi, locali e vani normalmente non accessibili e di competenza dell'ente locale;
- ✓ valutazione atmosfere ATEX (formazione atmosfere esplosive) generate da gas, vapori, nebbie infiammabili e polveri combustibili;
- ✓ valutazione rischio chimico connesso ad agenti cancerogeni e mutageni;
- ✓ Stesura dei protocolli di pulizia e sanificazione specifici per l'istituto;
- ✓ rilievi strumentali;
- ✓ svolgimento dei compiti di responsabile della protezione dati/data protection officer (RPD/DPO), responsabile della industria alimentare/del piano di autocontrollo;
- ✓ elaborazione di documentazione relativa ad eventi pubblici (piano di emergenza, certificazioni e quanto altro), previste dalla circolare-linea

guida "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche" 18/7/2017 e integrazione 18/7/2018.

- ✓ Qualsiasi altra attività che risultasse impossibile da svolgere, laddove risultassero carenti o mancanti le informazioni o i dati necessari per il suo svolgimento
- ✓ Tutto quanto non esplicitamente richiamato nell'oggetto dell'incarico

Tali prestazioni potranno essere concordate con specifici accordi.

Art. 4

Ove applicabile il calendario delle attività previste al precedente Art. 3 sarà preventivamente concordato con il RSPP.

Art. 5.

Il corrispettivo per lo svolgimento delle attività, della durata di un anno, è stabilito a partire dal 05.11.2022, in Euro 1.300 più IVA e sarà erogato al termine della prestazione, entro trenta giorni dalla presentazione dell'avviso di pagamento.

Sono applicate le seguenti ulteriori tariffe **opzionali (previo accordo tra le parti)**:

- Su richiesta del Committente, potrà essere attivato un corso di informazione per tutto il personale della durata di 2 ore da svolgersi con modalità e-learning. Per questa attività è previsto un compenso di 250 € IVA esente
- Nel caso si rendessero necessarie riunioni di coordinamento per la sicurezza, per lo svolgimento di attività non commissionate dalla scuola (riunioni di cantiere, riunioni per manutenzioni edifici, etc), sarà corrisposto un compenso forfettario di 95 € più IVA.
- Per l'elaborazione dei documenti di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) secondo le modalità previste dall'art 26 del D.Lgs.81/08, per le attività di cui la scuola NON risulti committente (es: gestione cantieri, interventi di manutenzione da parte di ditte incaricate dall'ente locale,..). Per questa attività è previsto un compenso di 250 € + IVA

Ogni importo è soggetto a ritenuta di acconto. Le commissioni di pagamento, sono a carico del debitore.

In caso di recesso anticipato su richiesta del Committente, verrà corrisposto un

compenso rapportato al periodo di effettiva attività, con un minimo del 50% dell'importo pattuito.

Le spese di registrazione del presente documento, in caso d'uso, sono a carico del richiedente

Art. 6

Il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo, potrà essere rinnovato per i successivi due anni alle medesime condizioni descritte negli articoli precedenti. L'opzione di rinnovo per gli anni successivi potrà essere esercitata - a discrezione dell'istituto scolastico - entro la scadenza del contratto mediante lettera sottoscritta dal Dirigente Scolastico.

Art. 7

Le prestazioni previste dal presente contratto non potranno essere subappaltate.

Art. 8

Per tutte le controversie che dovessero sorgere fra le parti in ordine al presente disciplinare comprese quelle inerenti alla validità, interpretazione, esecuzione e recesso, risoluzione, sarà competente in maniera esclusiva il foro di Brescia.

Le spese di registrazione del presente atto, in caso d'uso, sono a carico del richiedente.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 10

È dato atto che l'attività svolta dallo Studio associato 81, è coperta da RC professionale ai sensi del DPR 137/2012; i dati ad essa relativi sono:

- compagnia assicuratrice: LLOYD'S

- intermediario: Gava Broker Srl
- Limite di indennizzo: Euro 2.500.000,00

Il numero di polizza sarà comunicato su richiesta

Art. 11

Il Datore di Lavoro in qualità di rappresentante legale dell'Istituto, Titolare del trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e del Regolamento UE 2016/679:

- ✓ verificate le procedure di scelta del contraente;
- ✓ verificate le competenze della persona giuridica a cui è assegnato l'incarico;
- ✓ considerato che l'incarico in oggetto attiene a fasi lavorative che possono comportare il trattamento di dati relativi alle persone fisiche;
- ✓ preso atto della tipologia dei trattamenti connessi all'espletamento del contratto, da parte della ditta Studio associato 81 rappresentata dalla persona ing. Marco Piatti, che può riguardare dati personali riferiti a persone fisiche (ivi compresi quelli particolari o riferiti a condanne penali e reati);

La individua quale Responsabile del trattamento dei dati personali, in relazione ai trattamenti di dati personali coinvolti nelle attività di cui al presente disciplinare.

Il soggetto opererà quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali, in quanto preposto al trattamento di dati personali per conto dell'Istituto, in relazione e per la durata del contratto.

Sarà garantito al Titolare, da parte del Responsabile esterno del Trattamento dei Dati, a seconda delle necessità:

- a. di vigilare anche tramite ispezioni e verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza delle prescrizioni impartite al responsabile, nel presente documento, e più in generale sull'osservanza a quanto previsto dall'art. 28 del GDPR. Si intende che le spese connesse alle eventuali ispezioni sono in capo al Responsabile;
- b. l'adozione di adeguate misure di sicurezza informatiche, tecniche ed organizzative, atte a garantire la sicurezza, integrità e riservatezza dei dati trattati per conto del Titolare del trattamento;
- c. la piena Collaborazione con il Titolare e con gli altri responsabili del trattamento dei dati personali dell'Istituzione scolastica in particolare per ciò che concerne l'esercizio dei diritti degli interessati e/o di interagire con l'Autorità Garante, in caso di richieste o di informazioni o effettuazione di controlli o di accessi da parte dell'autorità;

d. l'informazione immediata del titolare o degli altri responsabili del trattamento, in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza e in caso di eventuali incidenti. Il soggetto testé incaricato dichiara di essere a conoscenza, e di rispettare, quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 e delle ulteriori istruzioni impartite dal Titolare, e in particolare:

a. non ricorrere a un altro sub-responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento.

Il Titolare autorizza sin da ora ed in via generale il Responsabile ad avvalersi di sub-responsabili per lo svolgimento dei Servizi e, quindi, a subdelegare a terzi porzioni di trattamento dei Dati Personali, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili e soprattutto in un'ottica di assoluta minimizzazione dei dati trattati, rendendo disponibile un elenco dei soggetti sub-responsabili presenti al momento della sottoscrizione del presente documento.

Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche; di rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del Regolamento per ricorrere a un altro responsabile del trattamento.

Il contratto di nomina del Sub-responsabile, da parte del Responsabile non potrà indicare la possibilità del Sub-responsabile di avvalersi, senza la previa autorizzazione del Titolare, di un ulteriore sub-responsabile per lo svolgimento dei Servizi.

Il Responsabile si impegna a nominare il Sub-responsabile del trattamento nel rispetto di quanto previsto dell'articolo 28 GDPR, vincolandolo, mediante un contratto, agli stessi obblighi imposti dal Titolare al Responsabile in forza del presente documento.

b. Non trasferire, né direttamente né per il tramite di soggetti terzi, i Dati Personali verso paesi non aderenti all'Unione Europea o organizzazioni internazionali, fatta eccezione per il trasferimento extra UE dei Dati Personali che potrebbe verificarsi nell'ambito dell'operatività del servizio di posta elettronica utilizzato dal Fornitore ed erogato dal Sub-responsabile da intendersi già autorizzato dal Titolare.

c. Trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento (che sarà integrata alla presente se del caso), anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

d. Collaborare attivamente con il Titolare nella verifica della liceità del trattamento, dello stato di aggiornamento e correttezza dei dati trattati.

e. Di garantire un sistema di sicurezza idoneo a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (art. 32 del Regolamento).

- f. Assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.
- g. Di trattare dati personali solo per quanto indispensabile in relazione all'assolvimento degli incarichi assegnati.
- h. Di vigilare affinché il trattamento dei dati da parte del personale posto alle dirette dipendenze o delle società controllate e/o partecipate avvenga in modo lecito e secondo correttezza.
- i. Di impartire istruzioni ad eventuali incaricati, vigilandone l'operato affinché siano garantite le misure minime di sicurezza di cui sopra.
- j. Di attenersi agli obblighi di assoluta riservatezza connessi al suo incarico, impegnandosi per sé e terzi ad esso riconducibili (dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori,...), a non divulgare ed a mantenere riservate, tutte le informazioni e dati relativi al presente incarico, di cui verrà a conoscenza.
- k. Di rispettare le prescrizioni impartite dal titolare, tra cui il divieto assoluto di comunicare e diffondere a terzi non autorizzati le informazioni e i dati personali di cui sia venuto a conoscenza e l'impegno ad informare prontamente il titolare in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza e in caso di eventuali incidenti (data breach) o più in generale di ogni questione rilevante ai fini della legge.
- l. Mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 del Regolamento e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, informando immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
- m. Al termine della collaborazione, cancellare o restituire i dati di cui sia venuto in possesso durante l'esperienza delle attività.
- n. Segnalare al Titolare entro 24 h dalla loro conoscenza, la natura ed i contenuti di qualsiasi ordine, richiesta, o attività di controllo, posta in essere dalle autorità competenti in materia di protezione dati.
- o. Fornire assistenza al Titolare per l'adempimento dei suoi obblighi in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ivi inclusa l'eventuale consultazione del Garante Privacy, con riferimento ai Trattamenti svolti dal responsabile del trattamento dei Dati Personali

Si precisa che i dati di cui il responsabile può venire in possesso, potrebbero essere relativi anche a persone di età inferiore a 16 anni e quindi dovranno essere oggetto di misure specifiche ulteriori.

La presente nomina di responsabile esterno del trattamento dei dati personali può essere revocata in qualsiasi momento dal Titolare del trattamento dei dati personali senza preavviso.

La presente nomina si intende automaticamente revocata alla data di cessazione del rapporto di collaborazione con questa istituzione, per trasferimento ad altra istituzione o cessazione del rapporto di collaborazione. Successivamente a tale data, la S.V. non sarà più autorizzata ad effettuare alcun tipo di trattamento di dati per conto di questa istituzione scolastica.

Il Responsabile si impegna ad assicurare che qualsivoglia Sub-responsabile interrompa ogni trattamento dei Dati Personali secondo quanto stabilito del presente documento.

Qualunque violazione delle modalità sopra indicate, oltre che delle norme applicabili, dà luogo a precise responsabilità, ai sensi delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016.

In un'ottica di trasparenza, ciascuno dei soggetti coinvolti, renderà disponibile il registro dei trattamenti redatto ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento, per le parti di competenza.

Il Dirigente scolastico

Il responsabile dello Studio Associato 81

DATA: 04/11/2022